



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 40/2016 DEL 19/04/2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 4753/2015 del Tribunale di
Taranto/Sez. Lavoro



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro n. 4753/2015, confermativa del D.I. n. 1643/2013 che riconosceva il diritto alla corresponsione delle differenze retributive, tra la retribuzione della qualifica di operaio specializzato super, area 1, del ccnl dei lavoratori agricoli (riconosciuta con Sentenza n. 8414/2010) e quella effettivamente percepita, di operaio specializzato di categoria A, posizione economica A4 e poi A5, per il periodo febbraio 2005-agosto 2013, in favore del dipendente cod. R.P. 723013.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.



Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro n. 4753/2015, si espone quanto segue:

- Con nota Prot. n. AOO_024_3231 del 07.03.2016 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la Sentenza n. 4753/2015, notificata in forma esecutiva in data 26.02.2016, con la quale il Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro ha confermato il D.I. n. 1643/2013 con cui veniva riconosciuto il diritto del dipendente, cod. R.P. 723013, alla corresponsione delle differenze retributive, tra la retribuzione della qualifica di operaio specializzato super, area 1, del ccnl dei lavoratori agricoli (riconosciuta con Sentenza n. 8414/2010) e quella effettivamente percepita, di operaio specializzato di categoria A, posizione economica A4 e poi A5, per il periodo febbraio 2005-agosto 2013.
- Sul richiamato D.I. n. 1643/2013, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto aveva concesso la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di € 9.133,04 rispetto al maggiore importo di € 19.517,01 e aveva condannato l'Amministrazione regionale alla rifusione delle spese legali pari ad € 600,00 oltre oneri accessori, in favore dell'Avv. Nicola Grippa.
- In virtù dell'attuazione delle nuove procedure di liquidazione delle sentenze/decreti ingiuntivi, previste dall'art. 73 del D. Lgs. 118/2011, decorrevano inutilmente i 120 gg previsti per legge per dare esecuzione a detto Decreto Ingiuntivo. Di conseguenza, l'Avv. Nicola Grippa procedeva con il giudizio di esecuzione per il prelievo forzato delle somme riconosciute con D.I. n. 1643/2013.
- Pertanto, essendo state già riscosse con pignoramento presso terzi le somme riconosciute con il predetto D.I. n. 1643/2013, pari ad € 9.186,21 (a titolo di sorte capitale+interessi) ed € 3.153,16 a titolo di spese di esecuzione, è opportuno procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la parte residua di € 10.383,97 rispetto alla maggiore somma riconosciuta di € 19.517,01 oltre alla rivalutazione e interessi dalla scadenza di ciascuna mensilità fino al soddisfo per un totale di € 2.934,21, nonché le spese di giudizio in favore dell'Avv. Nicola Grippa, pari ad € 1.500,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA per un totale di € 2.188,68 (al lordo di eventuali oneri di legge).

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 (Missione1 Programma 10 Titolo 1) "differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" mentre per gli interessi e le spese di giudizio dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 (Missione1 Programma 10 Titolo 1) "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Servizio Personale e Organizzazione con espressa riserva di ripetizione delle somme all'esito dell'eventuale giudizio d'Appello.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza n. 4753/2015 del Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 4753/2015 emessa dal Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro**, dell'importo totale di € 15.506,86=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla Missione1 Programma 10 Titolo 1 capitolo 3025 (differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari) per € 10.383,97=; alla missione1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 5.122,89= *che presenta la dovuta disponibilità*. Il pagamento a favore del creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio d'Appello."

